

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2331

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 giugno 1956 (Stampato n. 1348)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 giugno 1956*

NOTA PRELIMINARE

ONOREVOLI DEPUTATI! -- Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1956-57 reca, in complesso, la spesa di lire 141.409.943.560, di cui lire 135.543.992.680 concernono la parte effettiva e lire 5.865.950.880 il movimento di capitali, con un aumento, in confronto di quella autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56, di complessive lire 6.393.442.593.

L'aumento, come più particolarmente viene dimostrato in seguito, è determinato principalmente dalla differenza tra le maggiori spese derivanti:

dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, concernente l'attribuzione al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile;

dalla legge 1° maggio 1955, n. 368, concernente norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani;

dalla legge 4 agosto 1955, n. 689, recante modifiche alla legge 4 novembre 1951, n. 1287, concernente l'aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio ordinario, militare o civile;

dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in servizio;

dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1062, concernente la proroga della legge 17 maggio 1952, n. 630 e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio archivistico, bibliografico ed artistico dalla infestazione delle termiti;

dalle occorrenze per il funzionamento degli uffici e dei servizi inerenti al Territorio di Trieste;

da maggior fabbisogno per il debito vitalizio, in relazione alla situazione di fatto del personale in quiescenza;

e le minori spese derivanti:

dalla cessazione dell'efficacia della legge 26 aprile 1954, n. 148, recante disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria;

dalla diminuita incidenza del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, convertito nella legge 31 dicembre 1954, n. 1214, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni in Campania;

da minori oneri per taluni servizi dell'assistenza pubblica e della pubblica sicurezza.

Le suddette variazioni sono ripartite fra la parte ordinaria e quella straordinaria come segue:

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	SPESA ORDINARIA				SPESA STRAORDINARIA				TOTALE			
	Somme		Differenza	Somme		Differenza	delle somme		Totale delle differenze			
	previste per l'esercizio finanziario 1955-56	che si propongono per l'esercizio finanziario 1956-57		previste per l'esercizio finanziario 1955-56	che si propongono per l'esercizio finanziario 1956-57		previste per l'esercizio finanziario 1955-56	che si propongono per l'esercizio finanziario 1956-57				
CATEGORIA I.												
Spese effettive . . .	102.002.500.000	110.288.310.000 +	8.285.810.000	27.089.429.355	25.255.682.680 —	1.833.746.675	129.091.929.355	135.548.992.680 +	6.452.063.325			
CATEGORIA II.												
Movimento di capitali	»	»	»	5.924.571.612	5.865.950.880 —	58.620.732	5.924.571.612	5.865.950.880 —	58.620.732			
TOTALI	102.002.500.000	110.288.310.000 +	8.285.810.000	33.014.000.967	31.121.633.560 —	1.892.367.407	135.016.500.967	141.409.943.560 +	6.389.442.599			

Nel seguente prospetto sono classificate le variazioni proposte in relazione alle cause che le determinano:

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DENOMINAZIONE	VARIAZIONI per trasporto di fondi		Variazioni nel debito vitalizio
	tra capitoli del bilancio	ad altri bilanci	
RIASSUNTO PER TITOLI			
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
Spese generali	+ 21.150.000	—	—
Debito vitalizio	—	—	+ 1.597.000.000
Spese per l'Amministrazione civile	—	—	—
Spese per gli Archivi di Stato	—	—	—
Spese per la Sicurezza pubblica	+ 10.225.000	— 2.000.000	—
Spese per gli Affari di culto	—	—	—
Spese per i servizi antincendi	—	—	—
Spese per l'Assistenza pubblica	—	—	—
Totale della categoria I della parte ordinaria	+ 31.375.000	— 2.000.000	+ 1.597.000.000
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
Spese generali	—	—	—
Spese per l'Amministrazione civile	— 1.375.000	—	—
Spese per gli Archivi di Stato	—	—	—
Spese per la Sicurezza pubblica	— 30.000.000	—	—
Spese per gli Affari di culto	—	—	—
Spese per i servizi antincendi e della protezione antiaerea	—	—	—
Spese per l'Assistenza pubblica	—	—	—
Totale della categoria I della parte straordinaria	— 31.375.000	—	—
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>			
Estinzione di debiti	—	—	—
Anticipazioni diverse	—	—	—
Totale della categoria II della parte straordinaria	—	—	—
RIASSUNTO PER CATEGORIE			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive</i> (Parte ordinaria e straordinaria)	—	— 2.000.000	+ 1.597.000.000
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali</i>	—	—	—
TOTALE GENERALE	—	— 2.000.000	+ 1.597.000.000

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VARIAZIONI NELLE SPESE DI PERSONALE				VARIAZIONI nelle spese per i servizi		TOTALE delle variazioni
In dipendenza di leggi		per incremento o riduzione dell'onere		In dipendenza di leggi	per incremento o riduzione dell'onere	
stipendi e paghe	altre competenze	stipendi e paghe	altre competenze			
+ 1.569.285.000	+ 224.600.000	— 500.000	— 40.900.000	+ 17.000.000	— 30.000.000	+ 1.760.635.000
—	—	—	—	—	—	+ 1.597.000.000
—	—	—	+ 4.000.000	—	—	+ 4.000.000
—	—	—	—	—	— 5.000.000	— 5.000.000
+ 7.817.650.000	—	— 3.000.000.000	— 890.000.000	+ 1.000.000.000	— 373.500.000	+ 4.562.375.000
—	—	—	+ 500.000	—	—	+ 500.000
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	+ 275.000.000	+ 91.300.000	+ 366.300.000
+ 9.386.935.000	+ 224.600.000	— 3.000.500.000	— 926.400.000	+ 1.292.000.000	— 317.200.000	+ 8.285.810.000
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	+ 50.000.000	— 1.100.000.000	—	— 1.051.375.000
—	—	—	—	+ 80.000.000	—	+ 80.000.000
—	—	—	—	—	+ 70.000.000	+ 40.000.000
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	— 20.000.000	— 20.000.000
—	—	—	—	—	— 882.371.675	— 882.371.675
—	—	—	+ 50.000.000	— 1.020.000.000	— 832.371.675	— 1.833.746.675
—	—	—	—	— 71.612	+ 41.450.880	+ 41.379.268
—	—	—	—	—	— 100.000.000	— 100.000.000
—	—	—	—	— 71.612	— 58.549.120	— 58.620.732
+ 9.386.935.000	+ 224.600.000	— 3.000.500.000	— 876.400.000	+ 272.000.000	— 1.149.571.675	+ 6.452.063.325
—	—	—	—	— 71.612	— 58.549.120	— 58.620.732
+ 9.386.935.000	+ 224.600.000	— 3.000.500.000	— 876.400.000	+ 271.928.388	— 1.208.120.795	+ 6.393.442.593

Si illustrano qui appresso le variazioni di ciascuna colonna del prospetto che precede:

VARIAZIONI PER TRASPORTO DI FONDI

I. — Tra capitoli del bilancio:

Dette variazioni si effettuano tra capitoli della stessa rubrica e di rubriche diverse, ai fini di una migliore classificazione delle spese.

II. — Ad altri bilanci:

Somma trasportata allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per spese di competenza del Provveditorato generale dello Stato (capitolo n. 63) -- L. 2.000.000

VARIAZIONI NEL DEBITO VITALIZIO

I. — In dipendenza di leggi:

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, concernente l'attribuzione al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile (capitolo n. 37/p.) + L. 990.000.000

II. — Per incremento o riduzione dell'onere:

Maggiore spesa in relazione all'effettivo carico delle pensioni (capitolo n. 37/p.) . . .	+ L.	610.000.000	
Minore spesa in relazione alle effettive esigenze (capitolo n. 38)	-- »	3.000.000	
			+ L. 607.000.000
			+ L. 1.597.000.000

VARIAZIONI NELLE SPESE DI PERSONALE

I. — In dipendenza di leggi:

a) Stipendi e paghe:

Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in servizio (capitoli nn. 1, 5/p., 7/p., 9/p., 12/p. e 50/p.) + L. 9.386.935.000

b) Altre competenze:

Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in servizio (capitoli nn. 3, 6, 8, 10/p. e 13) . . . + L. 224.600.000

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

II. — Per incremento o riduzione dell'onere:

a) Stipendi e paghe:

Maggiore spesa dipendente dalla situazione di fatto del personale (capitolo n. 5/p.)	+	L.	113.000.000
Minore spesa dipendente dalla situazione di fatto del personale (capitoli nn. 9/p. e 50/p.)	—	»	3.113 500.000
		—	<u>L. 3.000.500.000</u>

b) Altre competenze:

Maggiori spese per indennità varie al personale (capitoli nn. 17, 21, 43, 81, 87 e 106)	+	L.	68.000.000
Maggiori spese per indennità varie al personale, in dipendenza delle esigenze dei servizi inerenti al Territorio di Trieste (capitoli nn. 18/p, 52/p. e 60/p.)	+	»	85.000.000
Minori spese per indennità varie al personale (capitoli nn. 11, 18/p. 19, 20, 24, 53, 54, 57 e 60/p.)	—	»	1.029.400.000
		—	<u>L. 876.400.000</u>

VARIAZIONI NELLE SPESE PER I SERVIZI

I. — In dipendenza di leggi:

Legge 1° maggio 1955, n. 368, concernente norme in materia di locazioni e sub-locazioni di immobili urbani (capitoli nn. 32/p. e 69)	+	L.	1.017.000.000
Legge 4 agosto 1955, n. 689, recante modifiche alla legge 4 novembre 1951, n. 1287, concernente l'aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio ordinario, militare o civile (capitolo n. 99)	+	»	175.000.000
Legge 30 ottobre 1955, n. 1062, concernente la proroga della legge 17 maggio 1952, n. 630 e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalla infestazione delle termiti.	+	»	80.000.000
Articolo 9 del disegno di legge relativo all'approvazione del presente stato di previsione che aumenta l'assegnazione a favore degli Enti comunali di assistenza (capitolo n. 95)	+	»	100.000.000
Legge 26 aprile 1954, n. 148, recante disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria (capitolo n. 107 dell'esercizio 1955-1956).	—	»	600.000.000
Decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, convertito nella legge 31 dicembre 1954, n. 1214, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni in Campania (capitolo n. 108)	—	»	500.000.000
		+	<u>L. 272.000.000</u>

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

II. — Per incremento o riduzione dell'onere:

Maggiori spese per affitto di locali (capitolo n. 32/p.)	+	L.	16.000.000
Maggiori spese per le esigenze dei servizi inerenti al Territorio di Trieste (capitoli nn. 29, 33, 51, 62, 63/p., 65/p., 66 e 70/p.)	+	»	172.000.000
Minori spese postali, telegrafiche e telefoniche (capitoli n. 28)	—	»	61.000.000
Minori spese per taluni servizi degli Archivi di Stato (capitolo n. 47)	—	»	5.000.000
Minori spese per i servizi della pubblica sicurezza (somma differenziale) (capitoli nn. 56/p., 59, 63/p., 65/p., 70/p., 72, 74, 75/p., 77, 80, 82 e 111/p.)		»	460.500.000
Minori spese per i servizi antincendi (capitolo n. 115)	—	»	20.000.000
Minori spese per i servizi dell'Assistenza pubblica (somma differenziale) (capitoli nn. 90, 91, 96, 97, 98, 116, 117/p., 118, 119, 120, 122, 124, 125, 128 e 129)		»	791.071.675
	—	L.	<u>1.149.571.675</u>

MOVIMENTO DI CAPITALI

Maggiore somma in relazione a un più esatto accertamento del fabbisogno per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti ai fini della costruzione di alloggi per i profughi ricoverati nei centri di raccolta (capitolo n. 130)	+	L.	41.450.880
Cessazione dell'onere concernente l'annualità di ammortamento del mutuo per la costruzione dell'edificio destinato a Sede del Ministero (capitolo n. 130 dell'esercizio 1955-56)	—	»	71.612
Minore somma per diminuite esigenze relative alle anticipazioni di assegni al personale degli Enti locali di zone non più appartenenti al territorio dello Stato rimasti fuori della loro normale sede di servizio (capitolo n. 131)		»	100.000.000
	—	L.	<u>58.620.732</u>

La ripartizione delle spese effettive previste per l'esercizio 1956-57 in oneri per il personale ed in oneri per i servizi, risulta dal presente prospetto:

	Stanziamen- ti complessivi	Spese per il personale	Spese per i servizi	Percentuale delle spese per il personale in rapporto all'ammontare delle spese effettive	Percentuale delle spese per i servizi in rapporto all'ammontare delle spese effettive
Spese generali	15.861.635.000	14.663.235.000	1.198.400.000	56,83	43,17
Debito vitalizio	9.109.000.000	9.109.000.000	»		
Spese per l'Amministrazione ci- vile	1.291.425.000	104.425.000	1.187.000.000		
Spese per i servizi degli Archivi di Stato	167.000.000	»	167.000.000		
Spese per la sicurezza pubblica . .	69.157.225.000	53.162.000.000	15.995.225.000		
Spese per gli Affari di culto . .	92.350.000	3.850.000	88.500.000		
Spese per i servizi antincendi e della protezione antiaerea . .	1.200.000.000	»	1.200.000.000		
Spese per l'assistenza pubblica.	38.665.357.650	»	38.665.357.650		
TOTALE GENERALE . . .	135.543.992.650	77.042.510.000	58.501.482.680		

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

ART. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1956-57, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 2 della presente legge.

ART. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 3 della presente legge.

ART. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa straordinaria di lire 11.700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comuni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 7.

È autorizzata, per l'esercizio 1956-57, la iscrizione della somma di lire 5.000.000 per provvedere alle spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

ART. 8.

Per l'esercizio finanziario 1956-57, l'assegnazione a favore della Croce Rossa Italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è autorizzata in lire 75.000.000.

ART. 9.

L'assegnazione prevista dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, è elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.

ART. 10.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1956-1957, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.